

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2612

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANNINO ANTONINO, GASPAROTTO, CAPECCHI,
PICCHETTI, COSTA ALESSANDRO, MOMBELLI,
D'ALEMA, GALANTE**

Presentata il 21 aprile 1988

Proroga di alcuni termini e disposizioni previste
dalla legge 20 settembre 1980, n. 574 e dalla legge
19 maggio 1986, n. 224

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 settembre 1980, n. 574, modificata ed integrata dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, è tesa ad eliminare alcune delle tante incongruenze della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e servire da ponte verso una nuova normativa di avanzamento capace di ordinare compiutamente la condizione di stato e l'avanzamento del personale militare.

Le due leggi avevano scadenze precise ed impegnavano il Governo ad approvare entro tali termini il nuovo provvedimento di avanzamento che fosse anche una norma di delegificazione delle tante leggi esistenti.

Il Governo non ha mostrato la capacità di presentare un provvedimento organico sull'avanzamento e si è giustificato con la necessità di un maggiore tempo per uno studio approfondito della nuova legge.

Pur non accettando per buona tale giustificazione, e con l'intento di non permettere modifiche ulteriori e parziali alle norme esistenti, proponiamo con la presente proposta di legge una proroga dei termini e delle disposizioni contenuti nelle leggi richiamate per un periodo di tempo abbastanza lungo che comprenda l'intera decima legislatura spostando le scadenze previste al 31 maggio 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1992.

ART. 2.

1. Il termine di cui al comma 1, dell'articolo 37 della citata legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 37, sono prorogati fino al 31 maggio 1992.

ART. 3.

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenuti negli articoli 24, 29 e 30, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 maggio 1992. Le norme di cui al presente articolo non possono comunque dar luogo, nella loro applicazione, a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

ART. 4.

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 maggio 1992. Le norme di cui al presente articolo

non possono comunque dar luogo, nella loro applicazione, a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

ART. 5.

1. Il termine di decorrenza del 1° gennaio 1989, di cui all'articolo 42 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal nuovo termine del 31 maggio 1992.

ART. 6.

1. Le proroghe disposte dalla presente legge decorrono dal momento della scadenza dei rispettivi termini prorogati.